



COMUNE DI PIAZZA BREMBANA

PROVINCIA DI BERGAMO

Copia

Codice ente

10168

DELIBERAZIONE N. 7

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI PER L'ANNO 2025. PRESA D'ATTO ISTITUZIONE COMPONENTE UR3,a.

L'anno duemilaventicinque addì ventinove del mese di Aprile alle ore 16.00, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

LEONE GERVASONI	SINDACO	Presente
MILESI BRUCE	CONSIGLIERE	Assente
PATERNOSTER BRUNO	CONSIGLIERE	Presente
QUARTERONI HANS	CONSIGLIERE	Presente
CATAPANO PASQUALE	CONSIGLIERE	Presente
VALCHER LORETTA	CONSIGLIERE	Presente
CORTINOVIS MARCO	CONSIGLIERE	Presente
GERVASONI ROSANNA ELENA	CONSIGLIERE	Presente
BALESTRA GIAN PIETRO	CONSIGLIERE	Presente
ARIZZI GEREMIA	CONSIGLIERE	Assente
AMBROSIONI STEFANO	CONSIGLIERE	Assente

Totale Presenti : 8

Totale Assenti : 3

Partecipa il Segretario Comunale, dr. VINCENZO DE FILIPPIS il quale sovrintende alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LEONE GERVASONI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto

Illustra ampiamente il Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri espressi nei termini di Legge dal Responsabile dei Servizi;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 702 della citata legge 147/2013, il quale in materia di IUC prevede che *"Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"*;

CONSIDERATO che il citato art. 52, del D.lgs. n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie;

VISTO il vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente "ARERA" n. 443/2019, recante *"DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO in particolare l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante *"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI"*;

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR) al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, l'ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2 per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

RILEVATO che l'ARERA con la determina 4 novembre 2021, N. 2/DRIF/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 30.03.2022, è stato approvato il PEF pluriennale per gli anni 2022-2025 quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;

CONSIDERATO che, con delibera dell'ARERA 389/2023/R/rif, sono state definite le regole per l'aggiornamento biennale 2024-2025 del piano economico finanziario del servizio gestione rifiuti ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento, confermando l'impostazione generale del metodo tariffario rifiuti MTR-2, introducendo le attese novità per la copertura dei maggiori oneri sostenuti negli anni 2022 e 2023 derivanti dall'inflazione e dalla crescita dei costi dell'energia. L'adeguamento di tali oneri, peraltro, consente di adeguare i "costi riconosciuti" all'aumento dei prezzi dei fattori della produzione al fine di determinare entrate tariffarie in misura idonea a garantire la copertura integrale dei costi così da salvaguardare l'equilibrio economico-finanziario delle gestioni;

RICHIAMATA la determinazione ARERA del 6 novembre 2023, N. 1/DTAC/2023, di *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/r/rif e 389/2023/r/rif"*, con la quale sono stati adottati o seguenti schemi tipo: a) *il tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 di cui all'Allegato 1*; b) *lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2*; c) *lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato di cui all'Allegato 3, e per i gestori di diritto pubblico di cui all'Allegato 4*;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO che il comma 651 della citata legge n. 147/2013 prevede che: *"651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"*;

RILEVATO inoltre che il successivo comma 652, prevede che: *"652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1....omissis."*;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nell'allegato piano economico finanziario (PEF) per gli anni 2024-2025, così come previsto dal metodo MTR-2 - Allegato A alla deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, integrato e modificato dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)" - secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

RICHIAMATO l'articolo 4 del metodo MTR-2, che prevede un "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

CONSIDERATO inoltre che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

VISTO il punto 1.4 della Determinazione ARERA 4 NOVEMBRE 2021, N. 2/DRIF/2021 che prevede che dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30.03.2022 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 14.04.2023;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 27.04.2024 è stato approvato il PEF per il biennio 2024-2025 in conformità a quanto stabilito dalla delibera ARERA n. 389/2023, quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;

DATO ATTO che il Metodo MRT-2 prevede l'utilizzo del fabbisogno standard (co. 653 della legge n. 147 del 2013) come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e che nella predisposizione del PEF 2024-2025 si è tenuto conto delle risultanze del fabbisogno standard;

CONSIDERATO CHE il metodo tariffario (MTR-2) prevede in via ordinaria l'aggiornamento biennale per le annualità 2024 e 2025, mentre per l'annualità 2025 non è previsto alcun aggiornamento. L'art. 4.7 dell'Allegato A prevede tuttavia la possibilità per l'Ente Territorialmente Competente (il Comune) di presentare una revisione infra-periodo qualora l'Ente stesso accerti un'eventuale situazione di squilibrio economico e finanziario;

PRESO ATTO che non è necessario procedere alla revisione infra-periodo del PEF per l'anno 2025 ed è quindi possibile approvare le tariffe della TARI per l'anno 2025 sulla base del Piano Finanziario per il biennio 2024-2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 27.04.2024, quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;

RITENUTO quindi di poter procedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025 sulla base del PEF 2024-2025;

RICHIAMATA la deliberazione dalla Giunta Comunale n.70 del 28.12.2022 di "Approvazione della carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani";

DATO ATTO che la carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani prevede che per la fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti su chiamata *"la gratuità o meno del servizio, le relative esenzioni e/o riduzioni, e le modalità per effettuare il pagamento sono deliberate annualmente dal Consiglio Comunale nella Deliberazione tariffaria"*;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che dall'evoluzione normativa sopravvenuta, tuttora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI e la relativa procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2025;

VISTA la delibera dell'ARERA del 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/RIF che ha previsto l'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di alcune voci inerenti elementi di perequazione anche nel settore dei rifiuti urbani, così come già avviene in altri settori regolati dalla medesima Autorità. Si tratta di contributi, definiti e quantificati da ARERA a livello nazionale, che vengono inseriti in bolletta dal Gestore e versati alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA). Tali componenti, che possono essere oggetto di revisione annuale da parte dell'Autorità, servono a compensare costi sostenuti nell'interesse generale del sistema come, ad esempio, interventi di solidarietà in caso di calamità naturali o per le agevolazioni sociali, nonché per promuovere i miglioramenti della qualità del servizio, e sono così denominate:

- *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (di cui alla L. n. 60/2022), espressa in euro/utenza per anno;
- *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno;

Tali componenti si applicano, nella misura di seguito specificata, a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva, non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e quindi non incidono sulla quantificazione del PEF e delle tariffe TARI a questo collegate;

DATO ATTO che:

- a) con le tariffe che vengono approvate è assicurata, ai sensi dell'articolo 1 comma 654, della legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- b) le tariffe TARI da applicare per l'anno 2025, determinate in conformità alle disposizioni citate, risultano indicate negli allegati alla presente deliberazione;
- c) sull'importo della TARI deve essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.lgs. n. 504 del 30/12/1992, come previsto dall'art. 1 comma 666, della legge n. 147 del 27/12/2013, nella misura del 5%);
- d) In applicazione della delibera ARERA del 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/RIF su tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva devono essere applicate:
 - la componente *UR1,a* è pari a 0,10 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;
 - la componente *UR2,a* è pari a 1,50 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.

CONSIDERATO CHE:

- a) la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
- b) i coefficienti utilizzati per il calcolo della tariffa per le singole categorie di utenze sono stati fissati nel rispetto del criterio legale della capacità di produzione dei rifiuti previsto dal D.P.R. n. 158/1999 come risulta dalla allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo TARI, per le utenze domestiche e non domestiche (allegato "B");

RITENUTO, per le esposte motivazioni, di approvare gli allegati formanti parte integrante e sostanziale del presente atto, contenenti gli elementi di calcolo necessari per la determinazione delle tariffe di riferimento per ogni tipologia di utenza unitamente al quadro riepilogativo delle tariffe della TARI pe l'anno 2025;

VERIFICATO che l'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione del 1° aprile 2025 n. 133/2025/R/rif ha pubblicato un avvio del procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24;

VISTO il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24 di adozione del "*Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate*" (in Gazz. Uff. del 13 marzo 2025, n. 60);

PRESO ATTO che la predetta agevolazione (bonus sociale) si applica dal 1° gennaio 2025 secondo modalità applicative che dovranno essere stabilite da Arera entro 4 mesi dall'entrata in vigore del DPCM. Il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto a una unica fornitura di servizio degli utenti

domestici il cui nucleo familiare possiede un ISEE non superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico. Il bonus consiste in una riduzione del 25 per cento della Tari o della tariffa corrispettiva ed è riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso di un ISEE con i valori indicati. Quindi, l'utente non dovrà presentare alcuna richiesta, similmente a quanto avviene per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, ma il bonus dovrà essere riconosciuto d'ufficio, dal Comune o dal gestore della tariffa corrispettiva;

CONSIDERATO che:

a) l'individuazione dei beneficiari è effettuata mediante modalità di condivisione, che dovranno essere definite da Arera, da parte dei Comuni e dei gestori del servizio rifiuti, delle informazioni presenti nel sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAtè);

b) per consentire al Comune la corretta applicazione del DPCM citato, nelle more della definizione delle modalità applicative da parte di Arera, si rende necessario prevedere per l'anno 2025 una emissione TARI nella seconda parte dell'anno come di seguito meglio precisato;

INOLTRE nelle more della completa definizione del provvedimento, ARERA ha stabilito che, già dal 1° gennaio 2025, tra le quote perequative comprese nella tariffa complessiva del servizio di gestione dei rifiuti debba essere ricompreso:

- un nuovo importo UR3,a (componente perequativa unitaria per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti) che, per l'anno 2025, è stabilita in 6 €/utenza ma potrà essere aggiornata annualmente da ARERA, eventualmente differenziando tra utenze domestiche e non domestiche;
- per l'anno 2025 i gestori dell'attività di gestione tariffe potranno agire in deroga al comma 26.2 del TQRIF ("In presenza di una frequenza di riscossione annuale, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione");

RITENUTO di poter procedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025 sulla base del PEF approvato con la predetta deliberazione;

VISTO il seguente prospetto del "Piano Finanziario per il biennio 2024-2025 TARI" relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base deliberazione ARERA n. 363/2021 "MTR-2" predisposto sulla base del "PF grezzo" elaborato dal soggetto gestore del servizio con successiva integrazione operata dal Comune relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone i seguenti costi al lordo delle detrazioni:

	2025
Totale PEF	204.925,00

mentre i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, risultano:

	2025
Totale Quadro Tariffario	203.090,00
Parte Variabile	142.668,00
Parte Fissa	60.422,00

RITENUTO di attribuire:

- per la parte Fissa alle utenze domestiche euro 48.337,60 pari a circa 80% e alle utenze non domestiche i restanti euro 12.084,40 pari a circa 20% del costo complessivo;

- per la parte Variabile alle utenze domestiche euro 115.561,08 pari a circa 81% e alle utenze non domestiche i restanti euro 27.106,90 pari a circa 19% del costo complessivo;
così come riportati nell'allegato "A";

RITENUTO, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, formulate nella parte fissa e variabile sia per utenze domestiche e non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "A" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RITENUTO di dover stabilire per il versamento della TARI 2025 un numero di rate pari a 2 (due) alle scadenze, importi e modalità di seguito specificate:

Periodo bollettazione	Rata	% Tributo da addebitare su base annua	Scadenza	Note
1	1	50%	21.06.2025	Acconto Anno 2025
	2	50%	22.12.2025	Saldo a conguaglio Anno 2025

Il versamento della TARI per l'anno 2025 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24);

RITENUTO di dover attribuire alla Giunta Comunale la facoltà di poter modificare, nel corso dell'anno, le predette scadenze di pagamento della TARI con apposita motivata deliberazione;

DATO ATTO che le bollette (documento di riscossione) che verranno emesse per la riscossione della TARI, dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA e ss.mm.ii. in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

VISTO l'art. 1, comma 683, della legge 147/2013 il quale dispone che *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra*

autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;

VISTO l’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i che stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale - e prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF (omissis.....) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;*

VISTO l’art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2024 (in G.U. Serie Generale n. 2 del 03.01.2025) con il quale è stato disposto il differimento al 28 febbraio 2025 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 degli enti locali;

VISTO l’articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che *“A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;*

Tutto ciò premesso e considerato

RICHIAMATI i commi 15,15-bis e 15-ter dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i., disciplinanti le modalità di pubblicazione e l’efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie dei comuni;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell’Area Amministrativa e finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:

- l’art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all’approvazione del presente atto, trattandosi di atto di disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i, nonché il cit. Regolamento comunale per l’applicazione della TARI;
- la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «*disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*»;

CON l'assistenza del Segretario Comunale in ordine all'oggetto, alle finalità e alla procedura del presente atto, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI espressi per alzata di mano, favorevoli n.7, contrari n.1 (Balestra Gian Pietro) su n. 8 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. DI PRENDERE ATTO** che con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 27.04.2024 è stato approvato il Piano Finanziario per il biennio 2024-2025, quale atto preliminare incidente **nella determinazione delle tariffe**;
- 3. DI APPROVARE** le tariffe TARI per l'anno 2025, come da prospetti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato "A");
- 4. DI DARE ATTO** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario annualità 2025;
- 5. DI FISSARE** al 1° gennaio 2025 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al presente provvedimento;
- 6. DI STABILIRE** per il versamento della TARI anno 2025 un numero di rate pari a 2 (due) alle scadenze, importi e modalità di seguito specificate:

Periodo bollettazione	Rata	% Tributo da addebitare su base annua	Scadenza	Note
1	1	50%	21.06.2025	Acconto Anno 2025
	2	50%	22.12.2025	Saldo a conguaglio Anno 2025

Il versamento della TARI per l'anno 2025 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24),

- 7. DI ATTRIBUIRE** alla Giunta Comunale la facoltà di modificare le predette scadenze di pagamento della TARI nel corso dell'anno con apposita motivata deliberazione;
- 8. DI STABILIRE** per l'anno 2025, in caso di ulteriori emissioni di inviti o avvisi di pagamento del tributo, anche a conguaglio o in rettifica, per il versamento della TARI un numero di rate pari a due, con scadenza quadrimestrale e con facoltà di pagamento in unica soluzione alla scadenza del mese successivo alla prima rata;
- 9. DI DARE ATTO che:**
 - a) sull'importo della TARI deve essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, come previsto dall'art. 1 comma 666, della Legge n. 147/2013, nella misura del 5%;
 - b) In attuazione della delibera dell'ARERA del 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/RIF su tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva devono essere applicate le seguenti "componenti perequative unitarie":

- la componente *UR1,a* è pari a 0,10 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;
 - la componente *UR2,a* è pari a 1,50 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi;
- c) In attuazione della delibera dell'ARERA del del 1° aprile 2025 n. 133/2025/R/rif su tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva devono essere applicate le seguenti "componenti perequative unitarie" ha stabilito che, già dal 1° gennaio 2025, tra le quote perequative comprese nella tariffa complessiva del servizio di gestione dei rifiuti debba essere ricompreso:
- un nuovo importo *UR3,a* (componente perequativa unitaria per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti) che, per l'anno 2025, è stabilita in 6 €/utenza ma potrà essere aggiornata annualmente da ARERA, eventualmente differenziando tra utenze domestiche e non domestiche;

10. DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi all'invio di copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del DLgs.18 agosto 2000, n. 267.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 8**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI PER L'ANNO 2025. PRESA D'ATTO ISTITUZIONE COMPONENTE 3,.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/04/2025

Il Responsabile di Settore
dr. Vincenzo De Filippis

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/04/2025

Responsabile del Servizio Finanziario
dr. Vincenzo De Filippis

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to LEONE GERVASONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DR. VINCENZO DE FILIPPIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 09/05/2025 nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009) ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi

Il Messo Comunale
f.to Fausta Cortinovis

Il Segretario Comunale
f.to dr. VINCENZO DE FILIPPIS

CERIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutività ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.lgs. 18.08.2000 in data

Il Segretario Comunale
f.to dr. VINCENZO DE FILIPPIS

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO
Lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO